

GRUPPO FOTOGRAFICO DLF CHIAVARI

REGOLAMENTO INTERNO

Denominazione e Scopi

Art. n 1

Il Gruppo Fotografico DLF di Chiavari è una associazione culturale costituita all'interno del Dopolavoro Ferroviario (DLF) di Chiavari con Sede a Chiavari (GE) in Corso Garibaldi 64. Il Gruppo è pertanto soggetto allo Statuto nazionale del Dopolavoro Ferroviario (DLF). Per quanto non esplicitamente contemplato e dettagliato dallo Statuto nazionale del DLF, il Gruppo Fotografico ha deciso di redigere questo regolamento interno.

Art. n. 2

Il Gruppo Fotografico DLF si propone, senza alcuna finalità di lucro, obiettivi puramente artistici e culturali riguardanti la fotografia ed ha come scopi fondamentali:

- a) Incrementare e diffondere la fotografia amatoriale con iniziative di carattere educativo e di ricerca.
- b) Collaborare sia con Enti pubblici che con Enti privati nella valorizzazione, attraverso la fotografia, del patrimonio artistico/culturale e ambientale del proprio territorio e non.
- c) Mantenere i rapporti con le Federazioni Fotografiche Nazionali ed Internazionali alle quali è associato e con gli altri Circoli Fotografici.
- d) Organizzare sul territorio corsi di fotografia e postproduzione fotografica.
- e) Organizzare sul territorio incontri di approfondimento con fotografi affermati, professionisti e non.
- f) Organizzare sul territorio Workshops fotografici gestiti dai Soci o con intervento di docenti/professionisti esterni.
- g) Coordinare le iniziative dei Soci per la partecipazione a concorsi e mostre fotografiche.
- h) Organizzare concorsi fotografici e mostre dei Soci o con partecipazione esterna mediante invito.
- i) Organizzare escursioni e viaggi fotografici per i Soci ed anche non Soci con finalità didattiche.

Art. n. 3 - SOCI

Il Gruppo Fotografico DLF è composto da 4 principali tipologie di Soci:

- a) Fondatori b) Ordinari c) Familiari d) Onorari.
- a) Sono **Soci Fondatori** i firmatari dell'Atto Costitutivo del Gruppo Fotografico.
- b) Sono **Soci Ordinari** tutti coloro che abbiano aderito alle attività del Gruppo versando la quota annuale stabilita.
- c) Sono **Soci Familiari** tutti coloro che abbiano aderito alle attività del Gruppo versando la quota annuale stabilita nella misura ridotta per i familiari dei soci.
- d) Sono **Soci Onorari** quelli che il Consiglio Direttivo propone per meriti individuali.

I Soci Onorari possono partecipare alle Assemblee a titolo consultivo, ma non hanno diritto al voto e non sono eleggibili nel Consiglio Direttivo.

Art. n. 4

Ogni Socio si impegna a rispettare ogni decisione che verrà presa dal Consiglio Direttivo e dalle Assemblee dei Soci, pur mantenendo la propria autonomia di scelta per quanto riguarda la partecipazione alle attività collettive. Ogni Socio è tenuto al versamento della quota di iscrizione annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Le quote non sono trasferibili, non rivalutabili e si intendono come contributo all'attività sociale ed alla copertura delle spese annuali.

Art. n. 5

Ogni Socio è responsabile delle immagini fotografiche che fornirà al Gruppo nelle attività pubbliche svolte, manlevando lo stesso da ogni eventuale responsabilità nei confronti di terzi.

Art. n. 6 - ORGANI DEL GRUPPO FOTOGRAFICO.

Sono organi del Gruppo: a) Assemblea dei Soci b) Consiglio Direttivo c) Tesoriere

Art. n. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci aderenti che siano in regola con la quota annuale. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art. n. 8 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria dei Soci viene convocata una volta all'anno, presso la Sede, mediante avviso contenente l'ordine del giorno inviato a tutti i Soci almeno 20 giorni prima della data prevista.

La convocazione deve essere fatta entro il mese di dicembre per la discussione dei seguenti argomenti:

- a) Approvazione del bilancio consuntivo.
- b) Eleggere i membri del Consiglio Direttivo (ogni 3 anni o per esigenze straordinarie).
- c) Discutere e programmare l'attività da intraprendere l'anno successivo.

Altre competenze delegate all'Assemblea Ordinaria ed inseribili nell'ordine del giorno sono:

- a) Ratificare eventuali decisioni prese dal Consiglio Direttivo.
- b) Discutere e deliberare su ogni altro argomento che verrà iscritto nell'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei Soci e quindici giorni prima dell'invio dell'ordine del giorno dell'Assemblea.

Art. n. 9 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo per deliberare sulle modifiche del presente Regolamento ed ogni qualvolta venga ritenuto necessario, ovvero quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei Soci.

Art. n. 10

Le Assemblee, Ordinaria e Straordinaria, saranno condotte dal Presidente, col supporto di un Segretario, identificato tra i membri del Consiglio Direttivo. Le Assemblee, Ordinaria e Straordinaria, sono validamente costituite qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Art. n. 11

Le votazioni dell'Assemblea vengono effettuate a scrutinio palese mediante alzata di mano. Le elezioni del Consiglio Direttivo vengono effettuate a scrutinio segreto. Eventuali votazioni che si rendessero necessarie in merito a responsabilità del Consiglio Direttivo e/o del Tesoriere avverranno a scrutinio segreto.

Art. n. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

I membri del Consiglio Direttivo sono in numero dispari variabile, da cinque a sette, a seconda delle esigenze stabilite dall'Assemblea dei Soci. Essi ricoprono le seguenti cariche:

- a) Un Presidente
- b) Un Segretario
- c) Da tre (3) a cinque (5) consiglieri, con incarichi specifici da stabilirsi a cura dello stesso Consiglio Direttivo.

NB: ogni incarico implica la responsabilità del singolo Socio nella gestione dell'incarico stesso ma non implica alcuna autonomia di tipo organizzativo-gestionale nell'ambito stesso. Ogni deviazione dalla gestione tradizionale andrà formalmente comunicata al Presidente e lo stesso convoglierà l'informazione al Consiglio Direttivo e si farà carico di recepire commenti e segnalazioni. Per qualunque deviazione dalla gestione tradizionale che implichi potenziali impatti di qualunque

genere sul Gruppo e/o sulla collettività dei Soci, il Presidente dovrà richiedere al Consiglio Direttivo di esprimersi con voto palese.

Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo dovrà scegliere al suo interno in merito alle rimanenti cariche. Il ruolo di Vice Presidente e quello di Tesoriere possono essere assegnati anche al di fuori dei membri del Consiglio Direttivo.

Art. n. 13

Il Consiglio Direttivo, che resta in carica per tre anni, ha le seguenti facoltà:

- a) Realizzare le finalità di cui all'art. n. 2 del presente Regolamento.
- b) Provvedere all'ordinaria e straordinaria amministrazione.
- c) Predisporre regolamenti interni in attesa di delibere da parte dell'Assemblea Ordinaria.
- d) Garantire la sicurezza della Sede e dei Soci durante gli incontri.
- e) Predisporre la relazione sull'attività annuale del Gruppo.
- f) Comporre amichevolmente eventuali divergenze che sorgessero tra i Soci.

Art. n. 14

I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea Ordinaria. Risultano eletti i Soci che riportano la maggioranza dei voti (nel caso il numero di candidati superi il massimo numero di elementi). Nel caso il numero dei candidati sia uguale o inferiore al numero dei componenti del Consiglio Direttivo si procederà per acclamazione diretta.

Art. n. 15

In caso vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo durante il periodo di mandato, succedono nelle cariche i primi non eletti che restano in carica sino allo scadere dei tre anni. In assenza di candidati non eletti supplenti, il Consiglio Direttivo valuterà la necessità o meno della loro sostituzione immediata, con facoltà di eleggere i supplenti tra i soci ordinari in regola con i pagamenti della quota di iscrizione.

Nel caso venisse meno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo quelli rimasti in carica provvederanno alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria per la rielezione.

Art. n. 16

Il Presidente ha la firma sociale e rappresenta il Gruppo nei confronti dei terzi. In caso di impedimento viene sostituito dal Vicepresidente ed in caso di impedimento anche di quest'ultimo dal Segretario. Il Presidente può, in caso di urgenza, adottare provvedimenti nelle competenze del Consiglio Direttivo, previa ratifica formale da parte di questo. Il Presidente può delegare il Vicepresidente o un altro membro del Consiglio Direttivo per specifiche funzioni.

Art. n. 17

Il Segretario ha il compito di curare l'organizzazione del Gruppo secondo le direttive fissate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci. Redige i verbali delle riunioni dell'Associazione e cura la corrispondenza interna (newsletter).

Art. n. 18

Il Tesoriere incaricato ha la gestione della cassa, provvede alla tenuta dei conti e redige il bilancio. È facoltà del Consiglio Direttivo riunire la carica di tesoriere con altra carica esistente.

Art. n. 19

I Consiglieri hanno il compito di coadiuvare il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario nell'espletamento delle mansioni a loro attribuite. In particolare curano la gestione dei beni del Gruppo, i rapporti con i Soci ed esaminano i problemi e le proposte prima della discussione ed eventuale votazione del Consiglio Direttivo.

Art. n. 20

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta ci siano importanti decisioni da discutere. In caso contrario le riunioni previste sono a cadenza almeno quadrimestrale, l'ultimo Direttivo dell'anno sarà comunque prima della convocazione dell'Assemblea Ordinaria. Ogni membro del Consiglio Direttivo ha diritto a partecipare alle votazioni con un solo voto. Le delibere sono adottate con la maggioranza relativa.

In caso di necessità di deliberazioni urgenti è facoltà del Presidente, ai fini di snellire le procedure decisionali, contattare il consiglio direttivo e ricevere le corrispondenti votazioni tramite mezzi informatici (es. email), avendo cura di archiviare le stesse comunicazioni e redigere il corrispondente verbale.

Art. n. 21

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Art. n. 22

Ai membri del Consiglio Direttivo non competono compensi di alcun genere salvo eventuali rimborsi spese.

Art. n. 23 - ENTRATE

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) Quote sociali
- b) Elargizioni fatte dai Soci o da terzi
- c) Tutte le altre entrate o contributi che possono concorrere a vantaggio del Gruppo Fotografico, sia per la sua attività ordinaria, che in occasione dell'organizzazione di mostre, concorsi, corsi di fotografia, workshops, viaggi, attività di documentazione e ricerca ed ogni altra iniziativa svolta nell'ambito di attività concernenti la fotografia e non in contrasto con le norme del presente regolamento.

Art. n. 24 - ATTREZZATURE E PATRIMONIO

Le attrezzature del Gruppo possono essere acquistate mediante conferimento da parte dei Soci o con i fondi disponibili. Tutto quanto è acquistato con i fondi del Gruppo resta di proprietà dello stesso senza che nessun Socio dimissionario possa vantare alcun diritto.

Eventuali attrezzature conferite personalmente e gratuitamente da un Socio resteranno di proprietà di quest'ultimo. Questi non potrà pretendere nulla dal Gruppo salvo il pagamento del bene in caso di trasferimento alla stessa per acquisto deliberato dall'Assemblea e la restituzione, nello stato in cui si trova, in caso di perdita dello stato di Socio.

Art. n. 25 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento del Gruppo è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci iscritti. In caso di scioglimento del Gruppo, le eventuali attività patrimoniali dovranno essere girate ad altra Associazione avente le stesse finalità o in mancanza di tale alternativa, dovranno essere devolute in beneficenza secondo le linee stabilite dall'Assemblea Straordinaria. Le eventuali attrezzature saranno messe all'asta tra i Soci presenti ed il ricavato ugualmente destinato come al precedente comma. Le attrezzature conferite a titolo gratuito da un Socio e non acquistate dall'Associazione saranno restituite al Socio nello stato in cui si trovano al momento dello scioglimento.

Art. n. 26

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di legge.